



Comune di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 108 del 28/12/2012

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	2
ARTICOLO 1 – AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	2
ARTICOLO 2 – REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA SOSTA	2
ARTICOLO 3 – TITOLI E ORARI DELLA SOSTA	2
TITOLO II – OBBLIGHI E DIVIETI.....	2
ARTICOLO 4 – VEICOLI AUTORIZZATI ALLA SOSTA.....	2
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEGLI UTENTI	3
ARTICOLO 6 – DIVIETI	3
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI PER IL GESTORE	4
ARTICOLO 8 – OCCUPAZIONE AREE DI SOSTA PER MOTIVI DIVERSI DAL PARCHEGGIO	4
TITOLO III – TARIFFE, ESENZIONI ED ABBONAMENTI	4
ARTICOLO 9 – TARIFFE.....	4
ARTICOLO 10 – PAGAMENTO DELLA SOSTA CON ABBONAMENTI	4
ARTICOLO 11 – ESENZIONI	4
ARTICOLO 12 – PERMESSI DI SOSTA AGEVOLATI	5
ARTICOLO 13 – CONDIZIONI GENERALI	5
TITOLO IV – VIGILANZA E RESPONSABILITA'	5
ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ PER DANNI	5
ARTICOLO 15 – VIGILANZA	5
ARTICOLO 16 – RIMOZIONE DEI VEICOLI	6
ARTICOLO 17 – SANZIONI.....	6
ARTICOLO 18 – NORMA DI RINVIO	6
ARTICOLO 19 – ENTRATA IN VIGORE	6

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dell'attività dei parcheggi non custoditi in disponibilità dell'Amministrazione comunale, gestiti dalla stessa in veste di pubblica autorità, sia direttamente, sia mediante l'affidamento a terzi delle attività o parte di esse, purché connesse alla gestione degli stessi.

Articolo 2 – Regolamentazione generale della sosta

1. I parcheggi soggetti alla disciplina del presente Regolamento sono quei parcheggi con sosta ad orario o mediante abbonamento periodico, soggetti al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.
2. L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale secondo le prescrizioni dell'art. 7, comma 1, lett. F) e comma 9 del Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della strada).
3. La disciplina della sosta avviene a mezzo ordinanza sindacale che conterrà tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di vigenza dell'ordinanza stessa.
4. Il servizio deve essere svolto secondo il calendario, gli orari e le tariffe indicati dall'Amministrazione Comunale.
5. Gli orari dovranno essere esposti al pubblico.

Articolo 3 – Titoli e orari della sosta

1. La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto:
 - a) a seguito di pagamento di una tariffa oraria;
 - b) a seguito di rilascio e pagamento di un abbonamento periodico;
 - c) a seguito di esenzione, nei casi previsti dalla legge e del presente regolamento.
2. L'abbonamento non dà diritto a posti riservati e consente la sosta dell'autovettura in tutti i posteggi del parcheggio, secondo le modalità e gli orari stabiliti al rilascio dell'abbonamento stesso.
3. La sosta nei parcheggi pubblici non costituisce dovere di custodia del veicolo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia.
4. Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu e dall'apposita segnaletica verticale.
5. L'utente che dovesse occupare con il suo autoveicolo più posti di parcheggio, anche parzialmente, sarà tenuto al pagamento di una tariffa doppia, ovvero sarà oggetto di sanzione pecuniaria, ai sensi del c.d.s., qualora il mezzo sia disposto in modo non consono.

TITOLO II – OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 4 – Veicoli autorizzati alla sosta

1. La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie individuate dall'art. 47 del D.Lgs. 285/1992, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative:
 - A. classifica e) - ciclomotori delle seguenti categorie:

- i. Categoria L2 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - ii. Quadricicli leggeri di cui al D.M. 31.01.2003;
- B. Classifica f) - motoveicoli delle seguenti categorie:
- i. Categoria L4 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - ii. Categoria L5 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
- C. Classifica g) - autoveicoli delle seguenti categorie:
- i. Categoria M1 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - ii. Categoria M2 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - iii. Categoria N1 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada.

Articolo 5 – Obblighi degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a:
 - a. seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica;
 - b. mantenere una velocità molto moderata e in ogni caso non superiore al passo d'uomo e tale da evitare intralcio e pericolo a persone o cose;
 - c. eseguire le manovre di accesso ai posti con molta cautela;
 - d. ricoverare il mezzo nei posti assegnati o liberi rispettando le norme della circolazione stradale e le indicazioni, all'interno degli stalli sosta tracciati;
 - e. lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
 - f. comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
 - g. rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, nonché le istruzioni affisse all'interno del parcheggio e le eventuali direttive fornite a voce dal personale addetto;
 - h. custodire con cura le eventuali tessere di abbonamento, i contrassegni, scontrini o ricevute, restando esclusivamente responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla loro perdita, sottrazione o dall'uso abusivo di essi. In caso di smarrimento o deterioramento è obbligo dell'utente di informare il Comune o eventuale delegato della gestione del parcheggio, il quale provvederà alla sua sostituzione previo accertamento della legittimità della richiesta e addebito del costo. Il Comune o suo delegato, verificato in detti casi la permanenza del veicolo, potrà richiedere all'utente un importo maggiore ovvero il corrispettivo del tempo di utilizzo non autorizzato.

Articolo 6 – Divieti

1. Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada:
 - a. parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;
 - b. sostare senza necessità nel parcheggio con motore acceso;
 - c. ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
 - d. sostare con l'automezzo lungo le aree e corsie d'accesso o di uscita;
 - e. effettuare qualsiasi travaso di carburante all'interno del parcheggio;
 - f. portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
 - g. effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio dell'automezzo all'interno del parcheggio;
 - h. scaricare acqua, olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare il suolo, la vegetazione o altro all'interno dell'area delimitata del parcheggio;

- i. usare i fari abbaglianti all'interno del parcheggio;
- j. effettuare prove di guida;
- k. fumare o accendere fuochi negli ambienti dove è espressamente segnalato;
- l. produrre rumori molesti, azionare sirene e allarmi;
- m. allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali o minori;
- n. subaffittare il posto auto;
- o. campeggiare nel parcheggio.

Articolo 7 – Obblighi per il gestore

1. Il Gestore è tenuto a:
 - p. mantenere a propria cura e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica sia interna che esterna dei parcheggi, nonché degli impianti, compresi i dispositivi di sicurezza, di segnaletica, di controllo e di esazione delle tariffe;
 - q. curare che i parcheggi siano conservati puliti e decorosi;
 - r. provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria, ripristino e riparazione;
 - s. provvedere alla esazione delle tariffe e al rilascio degli abbonamenti periodici;
 - t. provvedere alla pubblicizzazione del servizio.
2. Dette prestazioni possono essere curate direttamente dal Comune o tramite ditte esterne affidatarie di parte o della totalità dei servizi collegati.

Articolo 8 – Occupazione aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio

1. In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri, ecc.) il soggetto interessato dovrà richiedere la relativa autorizzazione preventiva al Comune (salve altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà avere comunque carattere transitorio e versare al Comune quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico secondo i relativi ed appositi regolamenti.

TITOLO III – TARIFFE, ESENZIONI ED ABBONAMENTI

Articolo 9 – Tariffe

1. Le tariffe ordinarie, quelle agevolate, nonché gli importi relativi alle varie tipologie di abbonamento sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale.
2. La sosta è consentita subordinatamente all'esposizione del ticket orario emesso dai parcometri o da altre apparecchiature elettroniche, ovvero all'esposizione dell'abbonamento o contrassegni vari in corso di validità.

Articolo 10 – Pagamento della sosta con abbonamenti

1. Gli abbonamenti sono classificati a seconda del luogo, tipo e durata di sosta e sono rilasciati alle categorie di soggetti che verranno individuati contestualmente all'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del piano tariffario.

Articolo 11 – Esenzioni

2. Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:
 - a. corpi di polizia in servizio;
 - b. vigili del fuoco in servizio;
 - c. mezzi di soccorso in servizio;
 - d. forze armate;
 - e. pubbliche amministrazioni in servizio;

- f. mezzi del Comune di Desenzano del Garda in servizio.
3. Il Sindaco si riserva di rilasciare, valutando ogni singolo caso, e motivando il provvedimento, ulteriori esenzioni, temporanee e/o parziali. Il numero di tali esenzioni dovrà essere tale da non creare minori entrate significative al Comune.

Articolo 12 – Permessi di sosta agevolati

1. Il Sindaco si riserva di rilasciare, valutando ogni singolo caso, e motivando il provvedimento, ulteriori agevolazioni, non comprese nelle fattispecie previste agli articoli precedenti, temporanee e/o parziali. Il numero di tali esenzioni dovrà essere tale da non creare minori entrate significative al Comune.

Articolo 13 – Condizioni generali

1. Con il ritiro della ricevuta e/o la presentazione della domanda di abbonamento e/o a seguito l'uso del parcheggio, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale, sarà affissa all'entrata dei parcheggi.
2. In ogni caso, per i veicoli presenti durante le ore di funzionamento dei parcheggi, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei gestori che dei conducenti o utilizzatori.
3. In ogni caso il pagamento o il ritiro del biglietto, come pure il rilascio dell'abbonamento della sosta non garantisce in alcun caso la disponibilità del posto.
4. Gli utenti sono pertanto tenuti alla verifica dell'effettiva disponibilità del posteggio.

TITOLO IV – VIGILANZA E RESPONSABILITA'

Articolo 14 – Responsabilità per danni

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune e/o del Gestore.
2. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli; è fatto divieto inoltre di tenere nei mezzi parcheggiati materiali o oggetti la cui presenza possa comunque costituire invito al furto o pericolo per gli altri mezzi ed i pedoni.
3. Il Comune non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati.
4. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno all'autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque verificatesi all'interno del parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite forze di polizia.

Articolo 15 – Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso il Comando di Polizia Municipale e/o altri incaricati.
2. L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell'art. 17, comma 132 e 133, della Legge 127/1997, di personale nominato con apposito provvedimento sindacale al quale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni

in materia di sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle eventuali spese.

Articolo 16 – Rimozione dei veicoli

1. Il Comune, ovvero il Gestore per mezzo delle forze di polizia, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o normale uso del parcheggio può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa.
2. Tale rimozione avverrà con spese e rischio a carico dell'utente.

Articolo 17 – Sanzioni

1. Per le violazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ed in caso di omesso o parziale pagamento, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada o da altre leggi e/o Regolamenti vigenti.

Articolo 18 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente regolamento.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività, nelle forme di legge, della deliberazione di approvazione.